

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI CHIAVARI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di CHIAVARI, ai sensi dell'art. 4 Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011;
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure applicabili in caso di inadempimento.
3. Il gettito dell'Imposta di Soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23.

Art. 2 Presupposto dell'imposta e Responsabile degli obblighi tributari

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di CHIAVARI, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Art. 3 Soggetto passivo dell'imposta e gestore della struttura ricettiva

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di CHIAVARI, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura presso la quale soggiorna, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno è tenuto alla riscossione dell'imposta e al suo riversamento nelle casse comunali secondo le modalità di cui all'articolo 6.
3. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno assume, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 *ter* del DECRETO LEGGE 24 aprile 2017, n° 50 la funzione di RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.

Art. 4 Aliquote

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., entro la misura massima stabilita dalla Legge

2. L'Imposta di Soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti e può essere graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa regionale.

Art. 5 Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
 - a) I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) I soggetti che assistono degenti ricoverati nelle strutture sanitarie della comune, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) Il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
 - d) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria;
 - e) Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco ed agli operatori della protezione civile che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
 - f) Autisti ed accompagnatori di gruppi turistici;
 - g) I soggetti residenti nel Comune di CHIAVARI.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, del modulo di autocertificazione messo a disposizione dal gestore della struttura, secondo un fac simile messo a disposizione dal Comune.
3. I clienti cosiddetti "stanziali" dei campeggi sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno ma pagheranno un importo annuo nella misura determinata nelle modalità di cui all'art. 4, comma 1.
4. Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio e tra il 1° novembre ed il 31 dicembre, l'imposta non viene applicata.

Art. 6 Modalità di pagamento e adempimenti

1. L'Imposta si intende assolta al momento del pagamento e del rilascio, da parte del gestore della struttura, di quietanza; nel caso di fattura/ricevuta fiscale, l'importo dell'imposta di soggiorno deve essere indicato separatamente; in alternativa il gestore potrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
3. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di comunicare al Comune, entro 20 giorni dalla fine di ciascun bimestre solare, il numero delle persone che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del bimestre, l'eventuale numero dei

soggetti esenti, con indicazione della causa che dà diritto all'esenzione e la presentazione della relativa eventuale certificazione, l'eventuale numero di soggetti che hanno rifiutato di pagare l'imposta, con l'indicazione delle generalità, l'imposta dovuta e gli estremi di versamento della stessa.

4. La dichiarazione di cui al comma precedente è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa allo stesso mediante l'utilizzo dell'apposito portale telematico dedicato;
5. Esclusivamente per i soggetti che hanno rifiutato di pagare l'imposta, la comunicazione con l'indicazione delle generalità dei soggetti inadempienti e l'imposta dovuta dovrà essere presentata e sottoscritta dal gestore della struttura ricettiva in forma cartacea su apposito modulo predisposto dal Comune;

Art. 7 Versamenti

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di CHIAVARI dell'imposta di soggiorno dovuta entro 20 giorni dalla fine di ciascun bimestre solare, con le seguenti modalità:
 - mediante bonifico bancario;
 - mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al punto 6, comma 3.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 9 Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione

della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 472/1997.

3. Per l'omessa o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 Riscossione Coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato in compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze; gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6, comma 4.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere chiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art.12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del D. Lgs. 546/1992;

Art. 13 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 GENNAIO 2019.